



STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

"CASSINO CULTURA ETS"

DENOMINAZIONE

Art.1. E' costituita una Fondazione di partecipazione denominata **"CASSINO CULTURA ETS**, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate nonché dal Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

La Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS".

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

SEDE

Art.2. La Fondazione ha sede in **SANT'ELIA FIUMERAPIDO (FR)**, in **Via Roma, n.7.**

Il Consiglio Direttivo può, con apposita delibera, istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

DURATA

Art.3. La Fondazione ha durata indeterminata.

SCOPO

Art.4. La Fondazione, coinvolgendo anche le comunità risiedenti all'estero, riconosce come suo scopo quello di tutelare il patrimonio artistico, culturale, storico e socioeconomico della città di CASSINO, valorizzarne il territorio, attraverso il suo sviluppo turistico, culturale, sociale, sportivo, produttivo, ambientale e paesaggistico, anche mediante la promozione e l'organizzazione di incontri, forum e dibattiti.

La Fondazione, in particolare, persegue i seguenti scopi:

1. contribuire alla diffusione della conoscenza del patrimonio storico, culturale, economico, sociale e turistico del territorio del Comune di Cassino tramite:

- a. ricerche sia nel territorio locale che fuori di esso;
- b. pubblicazioni specifiche e/o correlate;
- c. mostre, fiere, manifestazioni inerenti lo scopo sociale;
- d. organizzazione di convegni e studi;

	2. incentivazione dello studio e della ricerca nel campo didattico, artistico e scientifico, promuovendo e sostenendo nuove iniziative, concorsi per l'ottenimento di borse di studio con il coinvolgimento delle istituzioni nazionali ed estere; 3. produzione e promozione di materiale editoriale, multimediale, audiovisivo, sonoro; 4. la collaborazione con gli enti pubblici e privati, con le associazioni, le fondazioni, le società cooperative, gli organismi nazionali ed esteri o consorziarsi con essi dove fosse necessario; 5. organizzazione di festival, concerti, manifestazioni culturali ed artistiche, lotterie, mostre, seminari, dibattiti, fiere, esposizioni, corsi di formazione professionali e di carattere generale, cantieri scuola e qualsiasi manifestazione utile al raggiungimento delle finalità statutaria con la distribuzione di materiale utile alla stessa; 6. organizzazione di spettacoli ed eventi culturali per il sostentamento di azioni umanitarie e sociali ispirate agli ideali della pace e della solidarietà; creazione e realizzazione di progetti rivolti alla promozione sociale, al recupero e al sostegno di persone disagiate, giovani o anziani, portatori di handicap o tossicodipendenti e quant'altro; 7. la ricerca di sponsor, l'organizzazione di aste per ottenere contributi o quant'altro sia utile per il finanziamento delle attività sopra elencate; 8. rappresentanza e promozione di persone fisiche e/o giuridiche del mondo dello spettacolo e della scienza o umanitarie; 9. apertura di circoli ricreativi o la gestione di strutture ricettive, museali, sportive, turistiche o sanitarie di assistenza; 10. lo svolgimento di attività commerciali di supporto al raggiungimento delle finalità statutarie. Per lo svolgimento delle suddette attività, la Fondazione eserciterà, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di cui all'art.5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore): = interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni; = l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato art.5; = l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. La Fondazione, per il raggiungimento dei suddetti scopi, provvederà a: - diffondere la conoscenza, promuovere, contribuire a curare	

e valorizzare il patrimonio culturale, artistico, storico,

museale, le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, nonché le tradizioni, anche sportive, del territorio del Comune di Cassino, considerando ambiti locali, regionali, nazionali ed internazionali;

- promuovere e valorizzare il sistema turistico del territorio del Comune di Cassino, con particolare riguardo all'attività di accoglienza e di informazione turistica locale ed all'attività turistico-ricettiva e della ristorazione del territorio del Comune;

- promuovere, valorizzare e diffondere la conoscenza dei prodotti tipici dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria nel cassinense, considerando ambiti locali, regionali, nazionali ed internazionali;

- svolgere attività di formazione e ricerca scientifica;

- promuovere progetti sociali, culturali finalizzati allo svolgimento di attività formative, sportive e di orientamento;

- gestire direttamente o mediante convenzioni e contratti con enti ed organismi pubblici e/o privati di servizi educativi, asili nido, scuole e corsi di formazione di ogni livello e grado, finalizzati allo sviluppo della cultura, formazione ed istruzione in ogni campo e settore;

- effettuare la ricerca in ambito sociale, formativo ed educativo, mediante la realizzazione di progetti, studi ed elaborati, sia per iniziativa propria, sia con il supporto di professionisti e di istituzioni esterne;

- allo svolgimento, in convenzione con le università e i centri di formazione professionale, di tirocini obbligatori o stage di formazione ed aggiornamento e master;

- promuovere e valorizzare i beni destinati alle finalità dell'ente, anche a mezzo di progetti integrati tecnico-amministrativi;

- valorizzare iniziative, eventi ed attività volti a promuovere l'importanza e la valenza strategica della cultura nei percorsi di crescita delle società democratico-civili e nei processi di globalizzazione della pace e della solidarietà;

- realizzare e gestire sistemi bibliotecari e museali;

- promuovere il confronto su temi culturali all'interno della comunità, in particolare tra i diversi organi istituzionali dell'amministrazione comunale e del territorio, le scuole, le famiglie, i lavoratori, gli operatori dell'associazionismo e le categorie professionali;

- coordinare sul territorio la programmazione delle attività culturali poste in essere con il concorso dell'amministrazione comunale, avendo particolare riguardo alle valenze ed alle qualità delle iniziative ed ai suoi effetti dal punto di vista sociale, pedagogico, formativo e culturale;

- favorire e promuovere la conoscenza, l'approfondimento ed

	il dibattito, all'interno del territorio e dell'amministrazione comunale, sulle emergenze culturali locali e della società moderna, con particolare riguardo alla comprensione ed alla integrazione delle diversità' e delle minoranze culturali; - promuovere e gestire la partecipazione della città a progetti condivisi, circuiti ed attività culturali di ampia rilevanza, favorendo l'incontro ed il partenariato con altre amministrazioni pubbliche, enti anche privati, università, scuole, associazioni e soggetti privati che operano nel campo delle attività culturali; - gestire servizi per le imprese e per il cittadino; - progettare, realizzare o gestire la Strada Mattonata Cassino - Montecassino attraverso interventi finalizzati al recupero ed alla conservazione dei beni storico-artistici del territorio di Cassino e dell'identità storica degli antichi percorsi verso l'abbazia di Montecassino, organizzando, all'uopo, visite guidate, eventi ed attività dirette alla fruibilità del bene. A tali fini, la fondazione svolgerà ogni attività utile al perseguimento degli scopi indicati ed opererà realizzando direttamente propri programmi e progetti di intervento, oppure attraverso la partecipazione a progetti e programmi promossi da altri. La fondazione potrà, fra l'altro: - svolgere direttamente la propria attività nei settori indicati nello statuto, e così compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari allo scopo ritenute utili dal Consiglio Direttivo; - progettare e gestire finanziamenti europei; - raccogliere fondi per la realizzazione dei progetti previsti; - assumere, direttamente od indirettamente, interessenze e partecipazioni in società od imprese, aderire ad associazioni, fondazioni, comitati o ad altri enti non lucrativi pubblici o privati, anche di rilievo nazionale, aventi scopi conformi o comunque affini ai suoi propri, e come tali ritenuti dal suo Consiglio Direttivo, il tutto nei limiti consentiti dalla legge; - collaborare con enti pubblici o soggetti privati, di livello locale e nazionale, anche stipulando con essi accordi convenzioni e contratti di qualsiasi natura e durata, utili al perseguimento dei propri scopi e come tali ritenuti dal Consiglio Direttivo; - svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale e complementare d comunque utile al perseguimento delle proprie finalità e come tali ritenute dal Consiglio Direttivo; - accettare lasciti e donazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del codice civile, anche con uno scopo diverso. Per il più ampio raggiungimento delle finalità statutarie, la	

fondazione può raccordarsi e sviluppare sinergie e collabora-

zioni con altri organismi, pubblici o privati, nazionali od esteri, che operino nei settori d'interesse della fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità e potrà implementare le proprie attività anche all'estero.

La fondazione, comunque, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con l'espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle ad essa tipicamente connesse o da quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Art. 5

Per lo svolgimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, a qualsiasi titolo, di immobili o di diritti reali immobiliari, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni a qualsiasi titolo posseduti o detenuti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria in essere ed utili per la loro conservazione;;
- c) erogare contributi, premi e borse di studio a persone fisiche o giuridiche per attività organizzate o co-organizzate dalla Fondazione;
- d) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, mostre od altri eventi procedendo alla pubblicazioni dei relativi atti o documenti, ed intraprendere le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori e gli enti pubblici di riferimento;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
- h) svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali.

PATRIMONIO

Art. 6. Il patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione rappresentato dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili

effettuati dai Fondatori di valore non inferiore all'importo minimo di € 30.000,00 previsto dall'art. 22, c. 4 CTS.

- dal fondo gestione costituito dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della fondazione; da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; da eventuali contributi ricevuti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione; dai contributi dei fondatori promotori, dei fondatori, dei partecipanti a tale fondo destinati dal Consiglio Direttivo e dai ricavi delle attività di interesse generale e diverse ai sensi dell'art. 5 e 6 CTS; da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi e da altre entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale;

- dalle somme dovute quale Quota Iniziale e Quota Annuale dai Partecipanti alla Fondazione, come determinate e approvate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che con delibera del Consiglio Direttivo può essere destinata ad incremento del patrimonio;

- da eredità, donazioni e legati;

- da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali sia pubblici che privati.

Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Fondo di dotazione

Il Fondo di dotazione è costituito dal denaro, dai beni mobili ed immobili e dalle altre utilità che a tale Fondo siano stati espressamente conferiti in proprietà dai Fondatori in sede di atto costitutivo, comunque non inferiore all'importo minimo previsto dall'art. 22 c. 4 CTS.

Nel Fondo di dotazione confluiscono i contributi ad esso destinati dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, da eventuali donazioni, elargizioni e/o disposizioni testamentarie, nonché le ulteriori risorse individuate dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato dalla Fondazione per il funzionamento della stessa e per la realizza-

zione dei suoi scopi ed è costituito:

- dai conferimenti dei Soci Fondatori e dei Soci Partecipanti nelle forme e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati, senza espressa destinazione al Fondo di dotazione;
- da contributi a tale fondo destinati dal Consiglio di Amministrazione;
- dai ricavi delle attività di interesse generale e diverse, ai sensi degli articoli 5 e 6 CTS;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale.

Il Fondo di gestione deve essere impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 9 - Risorse

La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificatamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificatamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificatamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Art. 10 - Raccolta fondi e Ricezione di finanziamenti

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione di erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 7, comma 3, CTS.

La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, osservando i seguenti precetti:

- il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

- nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di due punti percentuali; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di due punti percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di due punti percentuali.

Art. 11 - Irripetibilità di apporti e versamenti

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dal fondatore, dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio, né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del fondatore o del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento, o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 12 - Incremento del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

a) per effetto di apporti comunque denominati destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Art. 13 - Salvaguardia del patrimonio

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Art. 14 - Esercizio finanziario

L'esercizio sociale della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 15 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 - Patrimoni destinati a uno specifico affare

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447-bis e seguenti cod. civ.

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Art.17. I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Sostenitori;

- Comitato Scientifico;

- Partecipanti Volontari.

Art. 18 - Soci Fondatori

Sono Fondatori, i soggetti pubblici o privati che hanno avviato, partecipato o contribuito a realizzare il progetto che si sviluppa nel contesto della città di Cassino e/o in Italia.

Possono divenire Fondatori, persone fisiche, singole o associate, e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono con le loro competenze e conoscenze ,ad una corretta realizzazione e gestione dei progetti della Fondazione entro 12 mesi dalla data di riconoscimento della Fondazione al fondo di dotazione e di gestione, con entità o con un prestigio tali da riconoscerne la posizione di Fondatore e in base a tali requisiti vengono nominati con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo. Dopo 12 mesi dalla costituzione lo status di Fondatore, previo i requisiti prima indicati, può essere riconosciuto solo con una delibera a maggioranza di 2/3 del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Partecipanti Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Partecipante Sostenitore dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera dell'Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo fatta su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio Direttivo.

La deliberazione dell'Assemblea generale dei soci di accoglimento o rigetto della Domanda deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata entro sessanta giorni dalla ricezione della Domanda e annotata nel Libro dei Soci. La delibera di rigetto necessita di adeguata motivazione.

Alla comunicazione all'interessato provvede il Consiglio Direttivo.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni il Consiglio Direttivo non abbia comunicato al richiedente né l'accoglimento né il rigetto, la Domanda si intende comunque accettata.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 20 - Fanno parte del Comitato Scientifico , persone fisiche, singole o associate , e giuridiche pubbliche o private

, gli Enti Pubblici, le Accademie, le Università che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilito dal Consiglio Direttivo.

PARTECIPANTI VOLONTARI

Art.21 - Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Volontari" in numero pari ai 2/3 dei partecipanti, le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali od immateriali.

Il Consiglio Direttivo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei partecipanti volontari per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Le modalità di ammissione dei partecipanti sono quelle previste all'art. 20 che precedere per i Partecipanti Sostenitori.

PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTERI

Art. 22 - Possono essere nominati Fondatori, Partecipanti Sostenitori, Partecipanti Istituzionali, partecipanti Volontari, anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati od altre istituzioni aventi sedi all'estero.

PREROGATIVE DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

Art. 23 - La qualifica di partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva in considerazione della necessità ed importanza delle categorie di provenienza nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile.

I partecipanti possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio Direttivo, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare con un canale preferenziale alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dell'Ente.

ART. 24 - Esclusione e recesso

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del socio (Fondatore, Partecipante volontario e Partecipante sostenitore) che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Partecipante o per gravi motivi.

Più precisamente ed a titolo esemplificativo, possono essere esclusi dalla Fondazione i Soci Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

Ove il socio sia un ente e/o una persona giuridica, l'esclusione può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I soci Fondatori possono essere esclusi, oltre che nei casi previsti, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive dell'Assemblea dei Soci.

Sono, in ogni caso, fatte salve, le cause di esclusione previste dalla legge.

Il Consiglio Direttivo decide con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri l'esclusione di Fondatori e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri l'esclusione di Partecipanti.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al socio escluso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al socio escluso, i diritti di partecipazione del Partecipante medesimo all'organizzazione e alle attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è cominciata al partecipante escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di socio a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'escluso a meno che, entro tale termine, essa sia stata impugnata innanzi al Collegio Arbitrale, di cui all'art.46 che segue.

Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere il socio escluso in stato di sospensione dei diritti di partecipazione all'organizzazione e alle attività della Fondazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, il socio è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui il socio si trova.

I Soci Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando l'adempimento degli obblighi originatisi in capo al Partecipante anteriormente al momento di efficacia del recesso.

I Soci Fondatori possono, invece, recedere con un preavviso di almeno sei mesi.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata indirizzata alla Fondazione stessa.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Fondazione.

Organi ed amministrazione

Art. 25 - Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo, ove nominato;
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di Revisione legale, ove nominato;
- il Comitato Scientifico.

L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Art. 26 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci, Fondatori e Partecipanti, e per le persone giuridiche dai legali rappresentanti o loro delegato di volta in volta.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza. Essa si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Il diritto di intervento in assemblea spetta a tutti i soci.

A prescindere dalla quota di partecipazione, tutti i soci avranno diritto di voto paritario.

L'Assemblea dei soci avrà un segretario verbalizzante delle riunioni e si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea Generale è l'organo collegiale di indirizzo della Fondazione che provvede a:

- delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- nominare i membri del Consiglio Direttivo e disporne la revoca ;
- nominare il Presidente del Consiglio Direttivo ed eventualmente il Vice-Presidente ;
- nominare l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione legale e disporne la revoca;
- nominare i membri del Comitato Scientifico e disporne la revoca;
- deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito delle finalità previste dallo Statuto;
- approvare il programma annuale e pluriennale delle attività;
- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, in merito all'ammissione di Soci Partecipanti;
- determinare la forma e la misura minima del valore dell'apporto annuale che i Membri Fondatori e Partecipanti debbono apportare al patrimonio e/o al fondo di gestione, su proposta dell'organo amministrativo. L'apporto dovuto dai Membri Fon-

	datori è validamente determinato con il voto favorevole unanime di tutti i Membri Fondatori; - adottare eventuali Regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo; - deliberare le modifiche dello Statuto; - deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione; - determinare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio nel rispetto di quanto previsto dalla legge ; - deliberare su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Statuto o dalla normativa applicabile. L'Assemblea Generale è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 dei Soci Fondatori, e della maggioranza dei Soci Partecipanti; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti purché vi sia la maggioranza dei Membri Fondatori. L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite qualunque mezzo idoneo a garantirne data certa di spedizione, almeno otto giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. I Soci possono delegare, in via occasionale o permanente, la propria rappresentanza ad altro Socio o persona non socia indicando l'eventuale limite di mandato conferito al delegato. L'assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti i soci, Fondatori e Partecipanti, tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i membri dell'Organo di Controllo. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione, l'incremento e la devoluzione del patrimonio, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e, in ogni caso, con il voto favorevole di 2/3 dei Soci Fondatori. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato; in caso contrario sarà scelto tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, accerta e proclama i risultati delle votazioni.	

Delle riunioni dell'Assemblea Generale viene redatto un verbale, che va inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea. La seduta può essere tenuta anche presso in luogo diverso dalla sede legale, fissato nella convocazione, purché sul territorio nazionale.

Essa può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

d) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;

e) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

f) Sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 27 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione della Fondazione.

E' nominato con deliberazione dell'assemblea dei soci e sarà composto da un numero di membri variabile da tre a cinque, di cui uno con funzione di Presidente.

I soci provvederanno a scegliere i componenti del Consiglio tra persone di provata esperienza in materia.

I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che abbiano la qualifica di socio Fondatore o Partecipante o da questi indicate, ove i medesimi non abbiano la natura di persone fisiche.

Il Consiglio Direttivo avrà un segretario verbalizzante delle riunioni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile; svolge comunque le proprie funzioni fino alla ricostituzione.

I componenti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare dalla carica per qualsiasi motivo rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 8 del CTS, spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della propria attività e un compenso, determinato dal Consiglio Direttivo, proporzionato al-

	l'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimo o analoghi settori e condizioni. Il Consiglio Direttivo provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione e alla gestione della Fondazione nell'ambito dei programmi approvati dall'Assemblea Generale ed in particolare: a) nomina il Segretario, e ne dispone la revoca; b) nomina, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e dispone la revoca dei suoi membri; c) nomina il Tesoriere e ne dispone la revoca ; d) propone i programmi e gli obiettivi della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui all'art.3; e) istruisce il programma pluriennale delle attività approvato dall'Assemblea Generale e ne dà esecuzione; f) predispone il conto consuntivo e il bilancio preventivo, accompagnati dalle rispettive relazioni sull'attività svolta e da realizzare, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale; f) propone per l'approvazione all'Assemblea Generale i regolamenti interni alla Fondazione; g) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili o beni mobili registrati, e sulla destinazione degli stessi, ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto; h) propone all'Assemblea Generale i nuovi Membri Partecipanti; i) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto. Art. 28 - Consiglio Direttivo. Funzionamento Le modalità di funzionamento e di convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere fissate con regolamento. Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera utilizzando il metodo collegiale. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo fax o telegramma o e-mail, almeno dieci giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno. Esso può indicare contestualmente anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Di norma il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità è di-	

rimente il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, che viene inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica compreso il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; quelle relative all'adozione e alle modifiche dei regolamenti sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze del Consiglio Direttivo partecipano, ove nominati, i componenti del Collegio dei revisori, senza diritto di voto.

L'assenza ingiustificata di un consigliere per più di tre sedute del Consiglio comporta la sua decadenza dalla carica.

La seduta può essere tenuta anche presso un luogo diverso dalla sede legale, fissato nella convocazione, purché sul territorio nazionale.

Essa può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Adunanza, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

j) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;

k) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

l) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 29 - Responsabilità dei Consiglieri

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Articolo 30 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto dal Presidente e da almeno un altro Consigliere.

Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, dalle medesime norme previste per il Consiglio Direttivo.

Articolo 31 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo che è anche Presidente della Fondazione:

	a) convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo; b) ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e, previa delibera del Consiglio Direttivo, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con facoltà di farsi assistere legalmente; c) cura l'osservanza dello statuto nonché della Normativa Applicabile; d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo; e) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; f) cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione; In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo atto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituire per i terzi prova dell'impedimento di questi. Articolo 32 - Segretario Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per l'amministrazione della Fondazione. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per l'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo; del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro dei Partecipanti. Articolo 33 - Tesoriere Il Tesoriere: a) cura la tenuta della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità; m) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili; n) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bi-	

lancio di esercizio per sottoporla al Consiglio Direttivo.

Art. 34 - Organo di controllo - Collegio dei Revisori dei Conti

34.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

In caso di nomina di un Sindaco Unico è nominato anche un Sindaco Supplente.

In caso di nomina di un Collegio Sindacale sono nominati anche due Sindaci Supplenti.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione della carica del Sindaco Unico o di uno dei Sindaci Effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale deve essere nominato, nei casi previsti dalla legge, un Revisore Legale o un Collegio dei Revisori o una Società di revisione legale, in possesso dei requisiti di legge.

Qualora, invece, l'Organo di Controllo eserciti la funzione di revisione legale, esso deve essere composto da tutti revisori legali iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Non possono essere eletti alla carica di componenti dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio.

a) coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri del Consiglio Direttivo della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione delle Società controllate dalla Fondazione stessa;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle Società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza delle norme di legge e dello Statuto;

b) vigila sull'osservanza dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi-

nistrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come previsto dalle norme del CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;

g) può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, se nominato.

Il Collegio Sindacale è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio stesso.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il termine è ridotto a tre giorni.

Il Collegio Sindacale è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Non è ammesso il voto per delega.

E' invece consentito lo svolgimento delle riunioni del Collegio Sindacale in audio/video conferenza, con le modalità sopra delineate per l'Assemblea Generale dei soci e il Consiglio Direttivo.

Ai componenti dell'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 8 del CTS, spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della propria attività e un compenso, determinato dal Consiglio Direttivo, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimo o analoghi settori e condizioni.

34.2 La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

La nomina dell'organo di revisione legale è obbligatoria al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del CTS, salvo che tale funzione sia esercitata dal Collegio Sindacale.

34.3 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e di Revisione Legale è disciplinata dall'articolo 28 del CTS.

Art. 35 - Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è scelto tra i partecipanti alla Fondazione come individuati dal presente statuto e si riunisce

almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione.

Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. Prima dell'inizio dei propri lavori il Comitato procederà in ogni seduta alla designazione di un coordinatore tra i partecipanti che assumerà anche la funzione di Presidenza.

Il Comitato Scientifico è organo consultivo che formula pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Art. 36 - Conflitto di interessi

I componenti degli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto terzi ovvero di parenti o affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea ovvero in caso di omissione dolosa della suddetta comunicazione, l'organo di appartenenza può adottare, in relazione alla gravità del conflitto e alla sua prevedibile durata, i provvedimenti della sospensione o della decadenza.

Il Consiglio Direttivo della Fondazione disciplina con regolamento le modalità di adozione dei provvedimenti di sospensione o decadenza.

Struttura organizzativa, programmazione e valutazione dell'attività

Art. 37 - Struttura organizzativa

La Fondazione si avvale di una struttura organizzativa flessibile e funzionale ai propri fini istituzionali e statutari. La partecipazione, sotto qualsiasi forma, alla Fondazione da parte del personale sarà a titolo gratuito.

A capo della struttura organizzativa la Fondazione nomina un Direttore generale che formula la composizione della struttura sulla base delle effettive esigenze della Fondazione ed entro i limiti della sostenibilità economico-finanziaria, nel rispetto degli indirizzi fissati dagli amministratori nel bilancio preventivo.

I responsabili delle strutture della Fondazione formulano al Direttore generale la proposta dei documenti programmatici e la relazione annuale sull'attività svolta per la parte di attività di competenza; adottano gli atti di amministrazione conseguenti.

Art. 38 - Direttore generale e Dirigenti

Il Direttore generale della Fondazione è nominato per una durata non superiore a 3 (tre) anni, rinnovabili.

Assume la visione unitaria degli indirizzi e degli obiettivi varati dal Consiglio Direttivo e dal Presidente ed è chiamato a rispondere della loro attuazione complessiva. A tal fine il Direttore generale garantisce la maggiore efficienza, l'eco-

nomicità ed efficacia delle risorse impiegate nelle attività della Fondazione.

Svolge funzioni di coordinamento nei confronti delle strutture in ordine al perseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei piani e programmi della Fondazione.

A ciascuna struttura è preposto un Dirigente o un responsabile, che assume la responsabilità tecnica e gestionale delle attività.

Art. 39 - Risorse umane

Per il perseguimento delle sue finalità e lo svolgimento delle relative attività, la Fondazione potrà avvalersi anche di personale a ciò dedicato o dipendenti nel rispetto di quanto previsto dalle norme del Codice civile e dalle altre disposizioni di legge in materia di lavoro subordinato, nonché dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

Il personale della Fondazione informa il proprio rapporto di lavoro al rigido rispetto dei principi di appartenenza alla Fondazione e alle sue finalità nonché di trasparenza e responsabilità del proprio operato lavorativo nei suoi confronti, evitando di porre in essere condotte concorrenziali e/o conflittuali a danno della Fondazione, di divulgare indebitamente conoscenze e informazioni proprietarie della stessa o farne uso per scopi personali o di terzi.

Bilanci, Libri e Scritture

Art. 40 - Esercizi

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 41 - Bilancio di esercizio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 42 - Bilancio sociale

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 43 - Scritture contabili

La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Art. 44- Libri della Fondazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro dei Partecipanti;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni, dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- c) Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea dei soci, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico, è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun membro dell'Organo di Controllo, che ne può estrarre copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo stesso e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Estinzione e Scioglimento

Art. 45- Devoluzione del patrimonio

La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'articolo 27 del Codice civile:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause previste dal CTS.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Disposizioni finali

Art. 46 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione elencati all'articolo 25 che precede, tra i suoi membri e tra essi e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio del Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgimento di un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Frosinone.

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Articolo 47 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del CTS, del Codice civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato, in quanto compatibili.

firmato: Fabio Fiorillo

firmato: Petraccone Ida

firmato: Antonio Iaquaniello

firmato: Notaio Antonio Ventriglia - Impronta del Sigillo

[illegible]